



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

Prot. n. 526/22

Procedura negoziata telematica sul MEPA tramite RDO n. 2934701 del 22.12.2022 ex art. 36, comma 2, lett.b) del D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura dei servizi di vigilanza attiva/armata, vigilanza ispettiva senza ingresso, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli uffici giudiziari del circondario di Alessandria – CIG 90382621C1

ooo

Vista la determina ministeriale prot. M_DOG 30.11.2021.0251907.U che ha autorizzato l'attivazione di una procedura di acquisto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di vigilanza attiva/armata, vigilanza ispettiva senza ingresso, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli uffici giudiziari del circondario di Alessandria – CIG 90382621C1 - incaricando il Procuratore della Repubblica di Alessandria alla nomina del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del contratto, all'adozione dell'atto di determinazione a contrarre e alla successiva stipula del contratto di acquisto;

Visto il provvedimento in data 21.12.2021 prot. n. 148/2021 con il quale:

- è stato disposto l'avvio di una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento dei predetti servizi per un periodo di mesi ventuno a decorrere dall'1.04.2022;
- sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto e l'ulteriore documentazione allo stesso allegata;
- sono stati designati il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione nelle persone rispettivamente del funzionario giudiziario Dott.ssa Simona Bolla e del Direttore Dott.ssa Maria Carmen Gatti;

Premesso che in data 22.12.2021 è stata pertanto pubblicata sul MEPA la RDO n. 2934701 per l'affidamento dei servizi in oggetto, prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 24.01.2022;

Dato atto che l'art.4 del sopra menzionato Capitolato Speciale d'Appalto ha previsto quale criterio di aggiudicazione della presente procedura il minor prezzo sul presupposto che, trattandosi di servizi standardizzati, erano state definite puntualmente nel capitolato medesimo le condizioni tecniche per l'esecuzione dei servizi stessi – adottando così un'interpretazione finora condivisa tra gli uffici giudiziari del Distretto di Torino;

Vista la nota prot. n.03/2022 del 19.01.2022 con la quale l'ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari – a seguito della segnalazione da parte di proprie imprese associate, ha contestato l'adozione per la procedura in oggetto del suddetto criterio, evidenziando che l'art.95, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. prevede la facoltà di ricorrere al minor prezzo solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;

Dato atto che, ritenendo i servizi oggetto del presente appalto caratterizzati da un'incidenza prevalente della manodopera, la predetta Associazione – anche sulla base di una lettura congiunta delle Linee Guida n.2, n.4 e n.10 dell'ANAC –ha richiesto l'annullamento in autotutela della presente procedura e la riformulazione quale criterio di aggiudicazione dei servizi sopra descritti dell'offerta economicamente più vantaggiosa;



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta e sopra sintetizzata, si è proceduto ad ulteriori approfondimenti circa il criterio adottato e ad una rivalutazione dei presupposti giuridici e di fatto sottesi alla sua individuazione;

Rilevato che i servizi di vigilanza inerenti la presente procedura sono da ritenere “servizi ad alta intensità di manodopera” ai sensi dell’art.50, comma 1 del vigente Codice Appalti;

Vista la sentenza n.02014/2017 del Consiglio di Stato – sezione terza (pubblicata il 2.05.2017) che nell’accogliere un ricorso proposto proprio sul punto dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo di quello del minor prezzo per gli appalti ad alta intensità di manodopera, ha precisato che ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 95 del Codice Appalti (tra le quali appunto i servizi in cui è prevalente l’impiego della manodopera) “scatta” un obbligo speciale di adozione del criterio dell’o.e.p.v. “che non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4 ...” (servizi ripetitivi/standardizzati);

Dato atto che, pur essendo scaduto in data 24 gennaio u.s. il termine per la presentazione delle offerte sul MEPA per la RDO sopracitata, non si è proceduto all’apertura né delle buste contenenti la documentazione amministrativa né delle buste relative all’offerta economica;

Considerato l’orientamento giurisprudenziale sopra sintetizzato e alla luce delle indicazioni pervenute in merito dalla Procura Generale di Torino con nota prot. n. 579/EC/2022 del 25.01.2022, si ritiene opportuno – al fine di evitare ogni contenzioso in caso di prosecuzione della contestata procedura in oggetto – procedere all’annullamento in autotutela della RDO sul MEPA di cui alle premesse, con successiva predisposizione di nuova procedura che preveda l’individuazione dell’o.e.p.v. quale criterio di aggiudicazione;

Precisato che verrà fatta salva e considerata valida la documentazione già acquisita dagli operatori economici per la RDO oggetto di annullamento – in quanto compatibile con la nuova gara - al fine di non creare un inutile aggravio di adempimenti alle imprese partecipanti;

DISPONE

1. di annullare in autotutela, per le motivazioni di cui alle premesse, la RDO n.2934701 per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva/armata, vigilanza ispettiva senza ingresso, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli uffici giudiziari del circondario di Alessandria – CIG 90382621C1;
2. di procedere alla predisposizione della documentazione - Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati - necessaria ai fini della pubblicazione di una nuova RDO per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1. sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con invito rivolto agli stessi operatori economici (operatori economici selezionati attraverso i filtri presenti sul MEPA e operatori economici selezionati dall’elenco fornito dalla Prefettura di Alessandria) - compatibilmente con gli esiti derivanti dall’utilizzo dei medesimi filtri della gara annullata;
3. di considerare valida ed utilizzabile nella nuova procedura la documentazione eventualmente già acquisita dagli operatori economici per la presentazione dell’offerta nella RDO n. 2934701 del 22.12.2022 e, in particolare le attestazioni di versamento del contributo ANAC e le attestazioni di avvenuto sopralluogo già effettuato nell’ambito della sopra citata RDO da annullare;




PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

4. si precisa, per quanto concerne l'eventuale garanzia provvisoria già rilasciata, che sarà necessaria una rettifica o un'appendice alla stessa con l'esatta indicazione del codice identificativo della nuova RDO.

Alessandria, 27.01.2022

IL RUP

Simona Bolla



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Enrico Cieri